

## VITELLI

---

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n.126

Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

### DEFINIZIONI

- Vitello: animale di specie bovina inferiore ai sei mesi
- Azienda: qualsiasi luogo (aperto o chiuso) in cui gli animali sono allevati o detenuti anche temporaneamente

### REQUISITI MINIMI GENERALI PER LE AZIENDE

1. Nessun vitello di età superiore alle 8 settimane deve essere tenuto in un recinto individuale, salvo diverso parere veterinario. Il recinto deve essere largo quanto l'altezza al garrese del vitello e lungo quanto la lunghezza del vitello. Le pareti divisorie devono essere traforate in modo da permettere il contatto visivo e tattile tra gli animali.

2. Spazio libero per ciascun vitello allevato in gruppo:

- 1,5 m<sup>2</sup> per vitello < 150 kg
- 1,7 m<sup>2</sup> per vitello ≥ 150 kg
- 1,8 m<sup>2</sup> per vitello ≥ 220 kg

3. I due punti precedenti non si applicano alle aziende con meno di 6 vitelli.

### CONDIZIONI RELATIVE ALL'ALLEVAMENTO (Allegato 1)

1. I materiali utilizzati per recinti e attrezzature non devono essere nocivi per i vitelli

2. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità, la concentrazione di gas devono essere mantenuti entro limiti non dannosi per i vitelli

3. Ogni impianto indispensabile per la salute dei vitelle deve essere ispezionato almeno una volta al giorno

4. I vitelli non devono restare continuamente al buio. L'illuminazione può essere naturale o artificiale.

5. I vitelli allevati in locali chiusi devono essere controllati due volte al giorno, quelli allevati all'esterno almeno una volta.

6. I vitelli feriti o malati devono essere immediatamente curati e deve essere consultato il veterinario se il vitello non reagisce alle cure dell'allevatore. Se necessario, i vitelli malati o feriti devono essere isolati in locali con lettiera asciutta e confortevole

7. I locali devono consentire ad ogni vitello di coricarsi, alzarsi, giacere, accudirsi, senza difficoltà

8. I vitelli non devono essere legati ad eccezione di quelli allevati in gruppo che possono essere legati massimo un'ora per la somministrazione del latte. Gli attacchi non devono causare lesioni e non deve esserci rischio di strangolamento o ferimento



**ESSEREANIMALI**

9. Stalla, recinti e attrezzature devono essere puliti e disinfettati regolarmente. L'urina, gli escrementi e i foraggi residui devono essere rimossi regolarmente
10. I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e privi di asperità. I vitelli sotto le 2 settimane di età devono avere una lettiera adeguata.
11. L'alimentazione deve essere adeguata al peso e all'età dell'animale.
12. I vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Se in gruppo, ciascun animale deve avere accesso al cibo contemporaneamente.
13. Acqua fresca in quantità sufficiente o altre bevande. I vitelli malati o in condizioni atmosferiche di calore elevato devono avere acqua fresca sempre a disposizione
14. Le attrezzature che forniscono cibo e acqua devono ridurre al minimo la possibilità di contaminazione dell'acqua e degli alimenti destinati ai vitelli
15. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino entro le prime 6 ore di vita

#### **ISPEZIONI**

Effettuate ogni anno su un campione

#### **IMPORTAZIONE VITELLI**

Gli animali importati da Paesi che non fanno parte dell'Unione Europea vengono accompagnati da un certificato che attesti che hanno avuto un trattamento equivalente a quello riservato agli animali dell'UE.